

**No all'ascolto qualora possa essere fonte di ulteriore ansia e turbamento per il minore  
(Cassazione Civile, ord.17 giugno 2025, n. 16333)**

Non è incoerente né censurabile in sede di legittimità la pronuncia che, in conformità a quanto disposto dall'art. 473-bis.4 c.p.c. e ai costanti orientamenti di legittimità in ordine alla necessità di motivazione, dà atto che i minori sono stati sentiti anche nel secondo grado su incarico della Corte d'Appello sia dai Servizi Sociali che dalla Curatrice, aggiungendo, il giudice del gravame, che l'audizione diretta è ritenuta sconsigliata dalla situazione nella quale si trovano i minori, i quali hanno cominciato a comprendere le gravi condotte del padre, ma, nondimeno, stante l'affetto che nutrono per lui, sono a disagio nel riferire le vicende passate del genitore in quanto tentano, a modo loro, di non aggravarne la posizione. L'audizione dei due minori risulterebbe in siffatte condizioni fonte di ulteriore ansia e tensione per gli stessi.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Relatore

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16882/2024 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'Avvocato Sorlini Paolo (Omissis) con domicilio digitale [paolo.sorlini@lodi.pecavvocati.it](mailto:paolo.sorlini@lodi.pecavvocati.it);

- ricorrente –

Contro

B.B., rappresentata e difesa dall'Avvocata Cavallaro Rosaria (Omissis) con domicilio digitale [rosaria.cavallaro@bergamo.pecavvocati.it](mailto:rosaria.cavallaro@bergamo.pecavvocati.it);

- controricorrente –

nonchè contro

C.C., quale curatrice dei minori D.D. e E.E., con domicilio digitale  
cinzia.sansolini@bergamo.pecavvocati.it

- controricorrente –

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA

- intimato -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 456/2024 depositata il 30/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n. 456/2024 pubblicata il 30.4.2024 in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla madre B.B. ha dichiarato A.A. decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori D.D. (n. il (Omissis)) e E.E. (n. il (Omissis)).
2. La vicenda familiare oggetto del presente ricorso trae origine dal procedimento per declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da A.A. nei confronti di B.B. Il ricorrente aveva chiesto la conferma dell'affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e determinazione del contributo di mantenimento a proprio carico nella misura di Euro 190,00 mensili per figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Successivamente il ricorrente modificava le precedenti conclusioni chiedendo l'affido esclusivo dei figli con collocazione presso di sé e conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre con determinazione di un contributo a carico di quest'ultima per il mantenimento dei figli di Euro 150,00. Chiedeva disporsi le visite con la madre dei figli solo dopo l'esperimento di una CTU sull'idoneità genitoriale di quest'ultima.
4. Nel giudizio si costituiva la B.B. che oltre alla pronuncia sullo stato chiedeva l'affido esclusivo dei due figli minori con collocamento presso di lei ed incontri padre-figli in spazio protetto. Chiedeva porsi a carico del padre un contributo di mantenimento pari ad Euro 1.000,00 per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. La resistente evidenziava come il padre avesse assunto nei suoi confronti una condotta polemica e conflittuale che aveva ricadute pregiudizievoli sui minori.
5. Dopo un primo provvedimento di affido super esclusivo alla madre emesso in fase presidenziale del procedimento di divorzio veniva espletata una consulenza psicologica che rilevava fragilità personologica e malessere emotivo nella madre e suggeriva l'affidamento dei minori al Servizio sociale.
6. Il giudice istruttore procedeva a modificare l'ordinanza presidenziale affidando i due minori ai servizi sociali mantenendoli collocati presso la madre. Tuttavia, in seguito al monitoraggio delle relazioni posto in essere dal Servizio sociale affidatario che evidenziava un progressivo peggioramento della relazione tra i minori e la madre, individuata dal padre e dai figli come responsabile delle decisioni del Tribunale e ritenuta colpevole di avere privato i figli della possibilità di frequentare il padre, il giudice istruttore, preso atto del crescendo di atteggiamenti violenti ed aggressivi posti in essere dai minori nei confronti della madre, disponeva l'immediato

allontanamento dei minori dalla residenza familiare con collocamento, a cura dell'ente affidatario degli stessi, in una idonea struttura comunitaria.

7. Il Tribunale confermava la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori circoscrivendola alle decisioni relative al collocamento, alle scelte sanitarie e terapeutiche e di cura nonché alla regolamentazione dei rapporti coi genitori e per tutti gli incarichi educativi e nominava un curatore ai suddetti minori.

8. Acquisita la relazione clinica nella quale si evidenziava la diagnosi di "disturbo delirante con contenuti di grandezza e di persecuzione in struttura nucleare di personalità di tipo narcisistico" relativamente al padre dei minori, la causa veniva decisa senza necessità di ulteriore istruttoria orale o acquisizione documentale.

9. Con la sentenza n. 489/2023, il Tribunale di Bergamo, accanto alla pronuncia sullo stato, per quanto qui rileva, confermava la limitazione provvisoriamente disposta dell'esercizio della responsabilità genitoriale, fermo l'affido dei minori ai Servizi sociali competenti ed il collocamento degli stessi presso le comunità con incarico al servizio affidatario di svolgere interventi per mantenere attiva la frequentazione tra i fratelli, regolamentare le modalità di visita con la madre e con il padre, disponendo che il CPS (Centro Psico-Sociale) competente per territorio provveda a mettere in atto tutti gli interventi terapeutici e di cura rivolti a sostenere il padre nel rapporto con i figli.

10. Avverso tale sentenza ha proposto appello A.A. che chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia della sentenza, l'ascolto dei minori e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

11. La Corte d'Appello di Brescia ritenuta la mancanza dei presupposti per la sospensione inaudita altera parte fissava l'udienza di discussione e nelle more l'appellante depositava istanza di revoca dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale paterna e la permanenza dei minori in comunità con immediato affidamento esclusivo e collocamento dei minori presso il padre.

12. Si costituiva B.B. che chiedeva il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la riforma della sentenza laddove non aveva pronunciato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. La B.B. chiedeva inoltre la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria oltre alla rifusione delle spese per i due gradi di giudizio. Nel giudizio di gravame si costituiva anche la curatrice dei minori che chiedeva nel merito il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.

Interveniva altresì il Procuratore generale che articolava le conclusioni riportate in atti.

13. All'esito dell'acquisizione di aggiornate relazioni del Servizio sociale e sentito personalmente l'appellante, la corte territoriale ha ritenuto l'appello infondato ed ha, invece, accolto l'appello incidentale dichiarando la decadenza del A.A. dalla responsabilità genitoriale.

14. In particolare la corte territoriale ha argomentato che l'appellante era risultato, sulla scorta di tre distinte valutazioni cliniche svolte da diversi specialisti, nell'arco di tre anni (dal 2021 sino al 2024), affetto da un disturbo del funzionamento psichico che egli negava e che incideva sulla relazione con i figli, determinando in lui costrutti ideologici irrazionali a convincimento delirante e che detto disturbo, sebbene non incidente su il complessivo funzionamento del A.A. che risultava condurre una normale vita lavorativa, l'aveva indotto a porre in essere nei confronti dei figli condotte altamente pregiudizievoli, condizionandoli ed approfittando consapevolmente della loro età e del

loro affetto per influenzarli e porli contro la madre, convincendoli che la madre volesse loro male, stimolandosi a comportarsi male verso la stessa e a ribellarsi a lei.

15. Di tale grave condotta il A.A. non dimostrava di avere minimamente compreso il disvalore nonostante essa fosse stata la causa del collocamento in comunità per i due figli. Diversamente, i figli avevano gradatamente preso consapevolezza degli agiti disturbati del padre e ciò aveva giustificato la ripresa graduale degli incontri con la madre e giustificava la decisione di far rientrare nell'abitazione con la stessa il figlio minore E.E., rinviando il rientro del figlio maggiore D.D. all'anno successivo per consentirgli di concludere il ciclo scolastico.

16. Argomentava, infine, la Corte d'Appello come la condotta del padre oggetto di denuncia fosse anche sfociata in un procedimento penale per maltrattamenti al tempo ancora in corso.

17. A.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Brescia con ricorso notificato il 12/7/2024 ed articolato in sei motivi illustrati da memoria.

18. Resistono con tempestivo controricorso B.B. e la curatrice dei minori avv. C.C. Entrambe le controricorrenti hanno depositate memoria.

19. Il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

20. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 62 cod. proc. civ. con conseguente nullità assoluta della perizia e dell'attività del consulente eseguita al di fuori del thema decidendum in relazione alla CTU disposta dal Tribunale di Bergamo ed effettuata durante il giudizio di primo grado.

20.1. Il ricorrente assume che il ctu designato dal Tribunale avrebbe espresso valutazioni non consentite ed omesso indagini cui, invece, era tenuto e che sarebbero state oggetto di eccezioni del difensore del ricorrente. Sostiene anche il ricorrente che il ctu avrebbe operato al di fuori dei fatti allegati dalle parti e che ciò determinerebbe la nullità assoluta della CTU rilevabile d'ufficio.

21. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli articoli 101 ,194 e 197 cod. proc. civ. e 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ. per essere stati disapplicati dal consulente tecnico d'ufficio in spregio alla regolarità del contraddittorio e mancata comunicazione al ctp ed al giudice sulle attività eccedenti il proprio mandato.

22. Con il terzo motivo denuncia la violazione falsa applicazione degli articoli 201 ,194 197 cod. proc. civ. per essere nulla la consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle valutazioni dello stato mentale del ricorrente.

23. Questi tre motivi, che riguardano tutti l'attività del ctu svolta nell'ambito del giudizio di primo grado possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

23.1. Costituisce consolidato principio interpretativo nell'applicazione degli artt. 62 e 194 e ss. cod. proc. civ. che l'eventuale accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'eventuale acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti sono fonte di nullità relativa ex art. 157 cod. proc. civ. rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (cfr. Cass. 8659/1999 ; id. 2251/2013; Cass. S.U. 3086/2022 ; Cass. 17916/2022 ).

23.2. Ebbene, tutte le doglianze sollevate nei tre primi motivi sono inammissibili perché avrebbero dovuto essere sollevate nella prima difesa od istanza successiva nel giudizio di primo grado, non potendo essere oggetto di sindacato di questo giudice di legittimità di istanza nella prima difesa.

24. Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in relazione al mancato ascolto dei minori e alla insufficiente e contraddittoria motivazione sul diniego dell'ascolto da parte della Corte d'Appello di Brescia.

24.1. La censura è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del mancato ascolto diretto come espressa dalla corte territoriale.

24.2. Infatti il giudice del gravame (cfr. pag. 15, terzo cpv.) dà atto che i minori sono stati sentiti anche nel secondo grado su incarico della Corte d'Appello, sia dai Servizi sociali che dalla curatrice. Ciò posto, il giudice d'appello ha aggiunto che l'audizione diretta è ritenuta sconsigliata dalla situazione nella quale si trovano i minori, i quali hanno cominciato a comprendere le gravi condotte del padre ma nondimeno stante l'affetto che nutrono per lui sono a disagio nel riferire le condotte passate del padre perché cercano a modo loro di non aggravarne la posizione. L'audizione dei due ragazzini è pertanto ritenuta in queste condizioni fonte di ulteriore ansia e tensione per gli stessi.

24.3. Si tratta di motivazione coerente sia con quanto disposto dall'articolo 473-bis.4 cod. proc. civ. allorchè sia in contrasto con il suo interesse sia con i costanti orientamenti di legittimità in ordine alla necessità di motivazione (Cass. 24626/2023 ; id. 437/2024). Il ricorrente ha formulato una valutazione di decisività del mancato esame diretto che, peraltro, non illustra e che costituisce un'inammissibile censura delle argomentazioni di merito svolte dalla Corte d'Appello.

25. Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla sospensione per mancanza di green pass da parte del consulente tecnico incaricato per il percorso genitoriale dott.ssa E.E..

25.1. Il motivo è inammissibile sia per carenza di specificità che per carenza di interesse.

25.2. La corte territoriale ha premesso che la difesa del A.A. nell'atto d'appello si è limitata a contestare la veridicità di una serie di specifiche affermazioni contenute nella sentenza di primo grado ma non la motivazione nel suo complesso posta a fondamento delle statuizioni decisorie richiamando genericamente le conclusioni dedotte in primo grado.

25.3. Tra queste risulta esservi anche quella riguardante il rilievo della sospensione della dott.ssa E.E., redattrice di alcune note depositate dal difensore del A.A., note che non si illustrano né si specifica, però, quale rilevanza decisiva avrebbero avuto ai fini dell'esito del gravame. Ne deriva che neppure appare delineato l'interesse del ricorrente a proporre detta questione avanti a questa Corte.

26. Con il sesto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al rinvio a giudizio della Corte d'Appello in sede penale del A.A. per il reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.

26.1. La censura è inammissibile perché non considera che la valutazione di inadeguatezza e di grave pregiudizio per i minori è fondata su considerazioni che prescindono totalmente dalle vicende penali, richiamate esclusivamente nella nota 7 a pag. 24, mentre sulla decadenza la Corte d'Appello svolge alle pag. 23 e 24 ampie e specifiche argomentazioni a sostegno dell'accoglimento della relativa domanda e dirette a descrivere le condotte altamente pregiudizievoli poste in essere dal A.A. nei

confronti dei figli, condizionandoli, ed approfittando consapevolmente della loro età e del loro affetto per influenzarli e porli contro la madre.

26.2. Né la produzione del dispositivo di assoluzione nel procedimento per maltrattamenti, in allegato alla memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. rileva ai fini dell'inammissibilità della censura.

27. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e in applicazione del principio della soccombenza il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle controricorrenti come in dispositivo.

28. Va dato atto che, essendo il procedimento esente da contributo unificato ex art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002 nemmeno opera la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del medesimo decreto circa il raddoppio del menzionato contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuna delle parti controricorrenti e liquidate in Euro 4000,00 per ciascuna, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Procedimento esente da raddoppio del contributo.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.

